

il convincimento che essa segna un passo molto notevole nella via del miglioramento di questa istituzione, che deve grandemente stare a cuore a tutti coloro che s'interessano della conservazione e dello sviluppo delle istituzioni liberali. Egli è certo che questo miglioramento non potrà produrre tutti i suoi frutti senza che sia coadiuvato da tutti quegli altri mezzi che le leggi pongono in potere dell'autorità giudiziaria e del Governo.

Per quanto riguarda il Governo, assicuro l'onorevole Varè e la Camera che si metteranno in opera tutti i mezzi che possono assicurare il buon andamento e il felice successo delle riforme che nell'istituzione dei giurati dalla presente legge introdotte, quand'essa abbia la ventura di ottenere il suffragio favorevole del Parlamento.

Vengo infine a dare qualche spiegazione all'onorevole Varè ed alla Camera, sopra un dubbio che egli ha accennato.

L'onorevole Varè mi chiedeva quale sia stato l'intendimento del Senato nel sancire il secondo capoverso, o meglio nell'aggiungere un capoverso all'articolo 49 della legge.

La Camera aveva così votato l'articolo 49: « È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva. »

Questa disposizione è desunta dalla legge sulla stampa.

L'articolo poi si chiudeva colla seguente sanzione penale:

« La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato. »

Il Senato vi ha inserita la disposizione seguente:

« È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del diritto, e dei voti individuali così degli uni come degli altri. »

Anche questa disposizione è stata dal Senato desunta dalla legge sulla stampa nella quale all'articolo 10 si leggono le seguenti parole:

« È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti, o vertiti pei reati di stampa, di pubblicare il nome dei giudici del fatto, e le discussioni, ed i voti individuali, così di quelli come dei giudici di diritto. »

Questa dunque è una disposizione che si trova già nella nostra legislazione e che il Senato ha creduto opportuno di estendere a tutti i procedimenti nei quali intervengono i giurati.

Io riconosco certamente coll'onorevole Varè che

non c'è eguale ragione di vietare la pubblicazione dei nomi dei giudici del fatto, e dei nomi dei giudici del diritto, e che una ragione più grave di delicatezza e di riguardo impegnerebbe a tenere il silenzio esclusivamente sui nomi dei giudici del fatto per non esporli, allorchè cessano dalle loro funzioni, ad offese e ad altri atti sconvenienti; ma però, siccome la legge sulla stampa sancisce lo stesso divieto per i giudici del fatto come per quelli del diritto, credo che la stessa disposizione possa essere applicata a tutti gli altri procedimenti penali.

Nella pratica poi io non credo che questa disposizione sarà applicata con molto rigore, almeno per i giudici togati, i quali non temono di vedere pubblicati i loro nomi come lo potrebbero temere i giurati.

Ad ogni modo io non vedrei una ragione per introdurre in questa parte una modificazione per i motivi che è inutile indicare all'onorevole Varè ed alla Camera. Prego quindi l'onorevole Varè di non voler insistere nella sua osservazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli fino al 5.)

« Art. 5. Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

« 1° coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

« 2° coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

« 3° coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositarii pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati. »

DE BLASIO LUIGI. Domando la parola sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE BLASIO LUIGI. L'onorevole relatore della Commissione per questo progetto di legge, che oggi torna all'esame della Camera, non si è dissimulato l'importanza della modificazione apportata dal Senato al numero 3 dell'articolo 5.

Soprattutto preoccupava l'animo del relatore della Commissione il fatto che, avendo il Senato ammessi a far parte del giurì coloro che fossero